



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 6151 / 27.2016.11. del 16 MAR. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Decadenza componente Comitato Esecutivo Parco dell'Etna – Quesito

Assessorato Regionale Territorio e ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Palermo
Rif. Prot. 14065 del 2 marzo 2016

1. La nota in riferimento attiva la consultazione sul tema della permanenza o decadenza di un Sindaco di un Comune siciliano quale componente del Comitato Esecutivo di un Ente parco, ai sensi dell'articolo 9 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

Si riferisce che il Consiglio dell'Ente parco ha proceduto alla nomina di quattro componenti del Comitato Esecutivo, tra i quali un soggetto (sindaco di un Comune isolano), il cui mandato, al momento della nomina, era in prossimità di scadenza, senza possibilità di rielezione per essere quello in esercizio il secondo mandato elettorale consecutivo.

Il predetto Sindaco ha, contestualmente, avanzato la propria candidatura ad essere nominato componente del Comitato Esecutivo, presentando il proprio *curriculum vitae*, non già quale sindaco di uno dei Comuni ricompresi nell'ambito territoriale del parco, ma quale “esperto esterno”.

Al riguardo, codesto richiedente rappresenta che, *“se è vero che possono essere eletti in seno al Comitato Esecutivo anche componenti non facenti parte del Consiglio del Parco (esperti esterni di alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente), si ritiene altresì che ciò non possa e non debba costituire un espediente che, modificando il naturale status di componente interno del Consiglio stesso, possa condurre all'elusione della norma di carattere generale relativamente ai casi di decadenza legale dei singoli componenti degli organi degli enti parco regionali”*.

In altri termini, *“la circostanza che all'interessato fosse riconosciuta specifica professionalità nel settore ambientale e di tutela naturalistica non si ritiene faccia venire meno la sua qualifica di componente di diritto (in qualità di sindaco pro tempore) del*

Consiglio del Parco e, di conseguenza, al medesimo non sono applicabili deroghe in ordine alla decadenza a seguito del termine del proprio mandato (...)”.

“Diversamente opinando, presentare una candidatura all'elezione del Comitato Esecutivo quale esperto esterno pur essendo un componente di diritto del Consiglio del Parco, legittimerebbe – in pianta stabile – l'aggiramento della legge che ne prevede la decadenza dalla carica una volta decaduta, a qualsiasi titolo, la carica di Sindaco”.

2. In ordine al parere richiesto si osserva quanto segue.

L'articolo 9 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 (nel testo modificato dall'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14), prevede, al comma 8, che *“il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio del parco, dal presidente del comitato tecnico-scientifico, dal capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, dal direttore del parco e da quattro componenti eletti dal consiglio del parco con voto limitato ad uno, anche non facenti parte dello stesso e comunque di alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente”.*

La disposizione in parola, diversamente da quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo¹ in ordine alla composizione del Consiglio del parco, prevede, in riferimento ai sindaci dei comuni i cui territori ricadono nell'estensione territoriale del Parco, una presenza soltanto eventuale e quindi non di diritto.

Ed invero, l'inciso contenuto nel richiamato comma 8 *“anche non facenti parte dello stesso (Consiglio)”*, pone in evidenza la espressa possibilità che tali membri possano essere soggetti esterni al Consiglio, purché dotati di *“alta e comprovata competenza nella salvaguardia della natura e dell'ambiente”*.

L'evidente *ratio* delle disposizioni in parola mira a garantire comunque l'adozione di indirizzi da parte dei componenti che rappresentano orizzontalmente il territorio e gli interessi delle popolazioni residenti, e da parte di soggetti dotati di peculiare qualificazione sui temi di comune interesse, sia attraverso una composizione “rappresentativa” (il Sindaco), sia attraverso soggetti che, pur non legati istituzionalmente al territorio, diano prova di *“alta e comprovata competenza”* nella tutela della natura e dell'ambiente.

In tal senso, e per quanto assume qui rilievo, si ritiene opportuno evidenziare che l'articolo 126 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, pur ponendo in rilievo che *“le disposizioni di*

¹ Il comma 5 dell'articolo 9 bis citato così dispone:

“Il consiglio del parco è nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente ed è composto dai sindaci dei comuni e dai presidenti delle province, i cui territori ricadono, in tutto o in parte, entro i confini del parco”

cui all'articolo 8, comma 4, della legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71², si applicano a decorrere dalla nomina dei nuovi comitati esecutivi, in tutti i casi in cui un sindaco decade a qualsiasi titolo dalla carica", nulla innova in ordine alla possibilità che i componenti del Comitato esecutivo possano essere scelti tra "i non Sindaci".

Pertanto, non si ravvedono, in punto di diritto, elementi tali da impedire che l'organismo a ciò deputato valuti la possibilità di designare un soggetto, già titolare della carica di Sindaco, quale membro "esterno", ove lo stesso sia dotato della comprovata competenza richiesta dalla legge.

In altri termini, ciò che assume rilievo, non è tanto (o soltanto) la circostanza che il soggetto sia (stato) Sindaco, ma la reale motivazione che ha indotto l'organismo a designarlo e, quindi, nulla impedisce che un soggetto nominato in ragione della carica ricoperta, possa essere nominato quale "esperto", purché nel relativo provvedimento di nomina ne venga data specifica e puntuale motivazione.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.


Avv. Dario Schelfi



Il Dirigente Avvocato
Annamaria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)



² "I commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, sono sostituiti dai seguenti:

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione dei nuovi consigli dei parchi dell'Etna, delle Madonie e dei Nebrodi.
3. Il consiglio del parco provvede alla nomina del comitato esecutivo entro dieci giorni dal suo insediamento.
4. Dal comitato esecutivo decadono i componenti che non rivestono più la qualifica di cui al comma 1, capoverso 1.
5. I componenti del comitato esecutivo non possono esercitare il potere di delega di cui al precedente comma 1, capoverso 2".